Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
tel. e fax 0523/805167 – e-mail: pcic81500r@istruzione.it
pec: pcic81500r@pec.istruzione.it sito web: http://www.iccastellarquato.edu.it
Codice Fiscale 90008280332

Regolamento interno del Consiglio di Istituto

I.C. Castell'Arquato

Delibera n. 12 del C.I. del 27 Giugno 2024

Premessa

Premesso che il Consiglio di Istituto trova la sua definizione e svolge le funzioni assegnatagli dalla normativa vigente (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, approvato con il Decreto Legislativo 297/94; Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 129/2018; nell'Ordinanza Ministeriale n. 215/91 in materia di "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto" e in tutte le altre norme che ne disciplinano il funzionamento), al fine di regolamentare i processi messi in atto per lo svolgimento delle proprie funzioni, si stabilisce quanto di seguito espresso, con la possibilità di integrare/modificare i diversi punti, qualora il Consiglio stesso ne ravvisasse la necessità e sulla base di specifiche deliberazioni in proposito.

ART. 1 Il Consiglio

Il Consiglio di Istituto è l'organo di indirizzo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente attribuite al Collegio dei Docenti e ai Consigli di Classe, ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza.

ART. 2 Il Consiglio d'Istituto

Composizione:
In conformità al Testo Unico 297/94, l'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi: 1. N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
2. N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
3. N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
4. Il Dirigente scolastico (membro di diritto).

- Consiglieri:

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
tel. e fax 0523/805167 – e-mail: pcic81500r@istruzione.it
pec: pcic81500r@pec.istruzione.it sito web: http://www.iccastellarquato.edu.it
Codice Fiscale 90008280332

I consiglieri eleggono nella prima seduta del Consiglio d'Istituto convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva. I membri del Consiglio hanno diritto / dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata e inviata alla segreteria dell'istituto. I consiglieri possono lasciare la seduta per giustificati motivi in qualsiasi momento.

- Presidente:

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Nel primo caso, risulta eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Nel secondo caso a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano nella componente genitori.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni membro ed ha la facoltà di togliere la parola;
- garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione al termine degli interventi;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.g.;
- scioglie la seduta, esauriti i punti all'O.d.g.;
- sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento;
- rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.
- autentica con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal segretario.

- Vicepresidente:

Il vicepresidente è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori con procedura analoga a quella del presidente o con modalità concordate a maggioranza, prima della votazione stessa. Coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 3 Diritti e doveri dei membri del Consiglio

La scuola deve fornire ai membri del Consiglio di Istituto tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione, senza onere alcuno. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.
E' facoltà del Presidente e/o del Dirigente Scolastico far pervenire ai consiglieri lettere o missive ritenute di rilevanza per il lavoro e le competenze dell'organo.
Chi intenda far pervenire comunicazioni ai membri del Consiglio dovrà indirizzare il testo in

formato elettronico al Presidente e alla segreteria, che provvederà alla trasmissione ai consiglieri. I Consiglieri, in qualità di rappresentanti di tutte le componenti d'Istituto (genitori, docenti ed ATA) possono informare gli elettori di quanto discusso nelle riunioni del Consiglio e su quanto deliberato, astenendosi dalla diffusione, dal giudizio personale su interventi emessi da altri consiglieri con opinione contraria, nel rispetto della pluralità delle idee e delle posizioni. Va posta attenzione anche in merito alla diffusione di notizie inerenti terze persone, in ottemperanza al diritto della privacy di ogni individuo; è consentito pertanto l'uso dei mezzi elettronici esclusivamente per informare i propri elettori sulle delibere assunte dal Consiglio stesso.

ART. 4 Funzioni del Segretario del Consiglio

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste all'articolo 5 del presente regolamento. In assenza del segretario può essere designato dal Presidente qualsiasi altro membro del consiglio.

ART. 5 Verbale e pubblicazione degli atti

Il segretario redige un verbale di ogni seduta, il quale deve contenere l'oggetto della discussione per ogni punto all'Ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché le deliberazioni con riportati i voti a favore, quelli contrari e il numero degli astenuti. Le delibere devono essere chiare ed inequivocabili, senza permettere fraintendimenti o interpretazioni.
Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, dopo avere constatato la coerenza tra il testo delle deliberazioni e quello del verbale stesso, deve essere depositato in segreteria entro 8 giorni e pubblicato, nei limiti di legge, sul sito istituzionale o altre piattaforme.

ART. 6 Deposito rettifiche e disposizioni

Il verbale deve essere approvato nell'ambito della seduta successiva a cui si riferisce. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede rettifiche. Ultimata la lettura delle parti richieste, se non vi sono osservazioni, il verbale viene sottoposta all'approvazione.

ART. 7 Giunta Esecutiva

a) Composizione e convocazione
- Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta da un docente, due genitori e un non docente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal suo sostituto. La convocazione deve portare l'indicazione dell'o.d.g. e la comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta, di norma entro il termine previsto dall'art. 13. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo

stesso giorno del Consiglio d'Istituto. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli, in carica.

b) Compiti della Giunta
- La Giunta Esecutiva predispone:
  - il Programma Annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo;
  - prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
  - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto.

c) Esecuzione delle delibere
- Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione, previo accordo con il Consiglio d'Istituto, dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.
- I verbali della Giunta dopo la loro approvazione, sono a disposizione del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio d'istituto.

ART. 8 Programma Annuale e Conto Consuntivo.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economica-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa entro i termini di legge, al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data, il programma annuale e la relazione illustrativa saranno sottoposti ai revisori dei conti per il parere contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, entro i termini di legge. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'Istituto entro i termini di legge, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.
Il conto consuntivo è predisposto dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Il conto consuntivo è sottoposto al Dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il 15 aprile successivo. Il conto consuntivo, corredato della revisione dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'Istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

ART. 9 Durata in carica

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, giunto alla scadenza triennale, vengono indette dal Dirigente Scolastico nella data fissata dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 10 Competenze

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie:

- approvazione e verifica del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, formulato dal Collegio dei Docenti (L.107/2015);
- adozione del Regolamento interno dell'Istituto;
- adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- partecipazione dell'istituto a reti di scuole;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.

Il Consiglio d'Istituto, altresì, indica i criteri generali relativi:

a) alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; b) al coordinamento organizzativo dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe.

Il Consiglio di Istituto può inoltre:

- esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico – didattica che richiedono l'utilizzo straordinario di risorse dell'Amministrazione Scolastica.

Il Consiglio d'Istituto si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

ART.11 Attribuzioni amministrativo-contabili

Il Consiglio d'Istituto, secondo il regolamento contabile D.Interm.129/2018 n. 44, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:
a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello

Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della
mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano
la dismissione del bene;
f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei
diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e
donazioni.

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di
importo del fondo economale di cui all'articolo 21 (L. 129/2018).
Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

ART. 12 Convocazione del Consiglio

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
tel. e fax 0523/805167 – e-mail: pcic81500r@istruzione.it
pec: pcic81500r@pec.istruzione.it sito web: http://www.iccastellarquato.edu.it
Codice Fiscale 90008280332

Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio almeno una volta ogni due mesi in seduta ordinaria.
L'atto di convocazione del Consiglio deve essere emanato per iscritto dal Presidente e trasmesso a cura dell'ufficio di segreteria. Vi deve essere scritto, in modo sintetico ma il più chiaro possibile l'ordine del giorno in ordine di trattazione, l'ora, la sede e il giorno. L'atto di convocazione deve specificare se si tratta di una seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio o della Giunta.
Esso deve essere recapitato ad ogni Consigliere via e-mail con un preavviso di cinque giorni prima della seduta ordinaria e di due giorni prima della seduta straordinaria. Il preavviso può essere ridotto a due giorni nei casi d'urgenza che andranno adeguatamente motivati in apertura della riunione.
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d'Istituto può essere convocato in forma straordinaria. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente, sentita la Giunta, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
Comunque la convocazione non può essere rinviata di più di 10 giorni oltre il termine indicato. Le riunioni si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e hanno una durata massima di 2 ore oltre la quale il Consiglio si aggiorna ad altra data; raccolto il consenso dei consiglieri presenti il presidente può disporre il proseguimento della seduta oltre le 2 ore.
La modalità ordinaria di riunione è in presenza.
Contestualmente alla convocazione devono essere resi disponibili ai consiglieri tutti i documenti a supporto delle delibere o delle discussioni all'ordine del giorno ivi compreso il verbale della seduta precedente. Qualora la discussione di uno dei punti all'o.d.g. necessiti di materiale non facilmente reperibile, sarà cura del D.S. e dell'istituto mettere a disposizione del Consiglio la documentazione necessaria entro cinque giorni dalla data di convocazione.

ART. 13 Pubblicità delle sedute del Consiglio

E'ammessa la presenza del pubblico (docenti, collaboratori scolastici, esperti e genitori) nel luogo dove avviene la riunione del Consiglio.
Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Nessuno di coloro che assistono alle riunioni ha diritto alla parola o a qualunque tipo di intervento sotto qualsiasi forma. Durante lo svolgimento delle riunioni il presidente ha facoltà di:
− invitare il pubblico al silenzio;
− invitare il pubblico ad allontanarsi dall'aula;
− sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica.
Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone. Vista la delicatezza degli argomenti trattati all'interno del Consiglio è fatto divieto di qualsiasi tipo di duplicazione di quanto detto in tali sedute essendo redatto apposito verbale come predetto all'articolo 6 del presente regolamento.
Nel caso in cui, per acquisire dettagli in merito a determinate questioni si ritenesse utile invitare persone esterne al Consiglio stesso, il Presidente dovrà convenire in merito con il Presidente della Giunta Esecutiva e, in caso di consenso, informare tutti i membri prima della convocazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Istituto può a maggioranza relativa dei componenti permettere la partecipazione della persona esterna alle proprie riunioni, a titolo consultivo, e, comunque, prima

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
tel. e fax 0523/805167 – e-mail: pcic81500r@istruzione.it
pec: pcic81500r@pec.istruzione.it sito web: http://www.iccastellarquato.edu.it
Codice Fiscale 90008280332

che si avvii il confronto tra i consiglieri.

ART. 14 Ordine del giorno

L'ordine del giorno deve contenere tutti gli argomenti da discutere, al primo punto se necessario l'approvazione del verbale della seduta precedente e in ultima posizione "Varie ed eventuali". E' compito del Presidente porre in discussione tutti i punti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto il medesimo Ordine del giorno. Non potranno essere oggetto di delibera argomenti non previsti dall'ordine del giorno o riportati sotto la voce "Varie ed eventuali". Per discutere argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessario il consenso di ¾ del Consiglio. Per deliberare su argomenti che non siano nell'Ordine del giorno è necessario il consenso unanime alla variazione dell'Ordine del giorno dei consiglieri presenti. All'inizio della seduta, prima che inizi la trattazione di qualsiasi argomento, qualunque consigliere può proporre modifiche all'ordine del giorno consistenti in:
-inserimento, all'ordine del giorno, di nuovi argomenti non presenti
-modifica dell'ordine con cui devono essere trattati gli argomenti
La proposta verrà motivata brevemente dal proponente.
Il Presidente pone subito dopo in votazione la proposta.
Gli eventuali nuovi argomenti vanno inseriti come ultimi punti all'ordine del giorno, a meno di una differente decisione assunta all'unanimità.

ART. 15 Discussione e votazione

Tutti i membri del Consiglio d'Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'o.d.g. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. La durata degli interventi può essere stabilita di volta in volta a seconda dell'argomento. Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al regolamento. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Non si può deliberare su punti all'ordine del giorno per i quali non si era presenti durante la discussione.
Il Consiglio vota a scrutinio palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un consigliere.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (DL.297/94 art.37 comma 3). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi (parere del Consiglio di Stato dv04647).
Incompatibilità nelle votazioni: i componenti del Consiglio devono abbandonare la seduta durante la discussione e la votazione, relative a parenti fino al quarto grado. Tale incompatibilità è resa nota agli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale. Ai soli fini della validità della seduta il consigliere che si allontana per incompatibilità è considerato presente.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
tel. e fax 0523/805167 – e-mail: pcic81500r@istruzione.it
pec: pcic81500r@pec.istruzione.it sito web: http://www.iccastellarquato.edu.it
Codice Fiscale 90008280332

ART. 16 Validità delle sedute

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

ART. 17 Pubblicità degli atti

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati all'albo on line della scuola e nella sezione del sito riservata alla pubblicazione dei documenti degli organi collegiali della scuola (Art. 43 Dlgs 297/94) - salvo quelli concernenti singole persone con eccezione di contraria richiesta dell'interessato - entro otto giorni dalla seduta del consiglio per un periodo di almeno 10 giorni.
La pubblicazione è disposta dal dirigente che attesta in calce la data iniziale di affissione. Non occorre pubblicare l'intero verbale ma solo copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio del testo delle deliberazioni (Art. 13 CM 105/75).
L'affissione ha efficacia di pubblicità legale (art. 14.7 Dpr 275/99). I provvedimenti divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al consiglio che deve pronunciarsi entro trenta giorni.
A norma dell'art. 32 della L 69/09 entrata in vigore il 1gennaio 2011 la pubblicazione deve essere effettuata sul sito informatico della scuola.
I verbali sono accessibili ai sensi della L 241/90.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.

ART. 18 Modifiche

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso. Tale regolamento ha validità il giorno successivo la sua approvazione.

ART. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri

Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute per il tempo strettamente necessario a chiarire l'argomento (comunque non oltre dieci minuti). Hanno accesso agli atti di segreteria e di amministrazione per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio stesso. *(*Rif. Art 4 presente regolamento*: "I Consiglieri, in qualità di rappresentanti di tutte le componenti d'Istituto (genitori, docenti ed ATA) possono informare gli elettori di quanto discusso nelle riunioni del Consiglio e su quanto deliberato, astenendosi dalla diffusione dal giudizio personale su interventi emessi da altri consiglieri con opinione contraria, nel rispetto della pluralità delle idee e delle posizioni. Va posta attenzione anche in merito alla diffusione di notizie inerenti terze persone, in ottemperanza al diritto della privacy di ogni individuo; è consentito pertanto l'uso dei mezzi elettronici esclusivamente per informare i propri elettori sulle delibere assunte dal Consiglio stesso.")*

ART. 20 Decadenza dell'incarico, dimissioni e surroga dei Consiglieri

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELL'ARQUATO
Via Roma, 1 – CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
tel. e fax 0523/805167 – e-mail: pcic81500r@istruzione.it
pec: pcic81500r@pec.istruzione.it sito web: http://www.iccastellarquato.edu.it
Codice Fiscale 90008280332

Per i Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta.

I componenti eletti dall'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere date per iscritto e diventano efficaci e definitive solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio.

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina per surroga, se possibile, di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

ART. 21 Revoca del mandato al Presidente del Consiglio d'Istituto e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 22 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le norme vigenti in materia.